



REGOLAMENTO

- PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE NEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI
- PER L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE MEDIANTE GARA TELEMATICA

INDICE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Ambiti di applicazione

Art. 3 – Struttura dell'elenco

A) Elenco delle aziende esecutrici di lavori pubblici

B) Elenco dei fornitori di beni e servizi

Art. 4 – Requisiti di ammissione e soggetti ammessi

A) Per l'iscrizione all'elenco aziende esecutrici di lavori pubblici

B) Per l'iscrizione all'elenco aziende di fornitori beni e servizi

C) Per l'iscrizione all'elenco dei professionisti tecnici

D) Per l'iscrizione alle sezioni degli altri ordini professionali

Art. 5 – Divieti

Art. 6 – Modalità di iscrizione e modifica

Art. 7 – Modalità di aggiornamento dell'elenco

Art. 8 – Verifiche

Art. 9 – Informazioni generali

Art. 10 – Durata dell'iscrizione e cancellazione dall'elenco

Art. 11 – Criteri di gestione e movimentazione dell'elenco

Art. 12 – Partecipazione alle procedure telematiche di gara

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Art. 14 – Responsabilità amministrativa, d.lgs. 231/2001

Art. 15 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 16 – Norma di coordinamento

Art. 17 – Pubblicità

Art. 18 – Entrata in vigore

Art. 1 – Finalità

1. Il presente documento disciplina l'istituzione e la gestione di un elenco di operatori economici (di seguito anche «elenco») che il comune di Piove di Sacco (di seguito, anche «amministrazione») si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire lavori, servizi e forniture, nonché per la gestione delle procedure di gara telematiche.
2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

Art. 2 – Ambiti di applicazione

1. L'elenco sarà utilizzato dall'amministrazione nei seguenti casi:
 - a) in base all'Art. 36 del decreto legislativo 50/2016 per lavori, servizi e forniture di importo sotto soglia;
 - b) negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.

Art. 3 – Struttura dell'elenco

1. L'elenco è articolato in differenti sezioni, e precisamente:
 - a) aziende o cooperative esecutrici di lavori pubblici;
 - b) aziende o cooperative fornitrici di beni e servizi;
 - c) professionisti tecnici (se si intende iscriversi come professionista per incarichi di consulenza, progettazione, direzione lavori, collaudi, etc.) e assimilati;
 - d) altri professionisti (altre categorie professionali iscritte ad albi: medici, avvocati, etc.).
2. Le sezioni che compongono l'Elenco sono suddivise in categorie e sottocategorie / qualificazioni, identificate per codice e descrizione, come riscontrabile all'indirizzo:
<<https://piovedisacco.acquistitelematici.it>>.

A) Elenco delle aziende esecutrici di lavori pubblici

1. L'operatore economico che intenda iscriversi all'elenco delle aziende esecutrici di lavori pubblici, ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli organismi abilitati.
2. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

B) Elenco dei fornitori di beni e servizi

1. L'operatore economico che intende iscriversi all'elenco fornitori di beni e servizi ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale.
2. Le categorie merceologiche alle quali il Soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie / sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

Art. 4 – Requisiti di ammissione e soggetti ammessi

1. Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'Art. 45, comma 2, ad esclusione della lettera d), e all'Art. 46, comma 1, ad esclusione della lettera e), decreto legislativo 50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'Art. 80 e all'Art. 83 del decreto legislativo 50/2016 e ss. mm. e ii.
2. Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea;
 - b) iscrizione al registro delle imprese presso la competente camera di commercio dello stato di provenienza;
 - c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'Art. 80 del decreto legislativo 50/2016 e ss. mm. e ii.;
 - d) insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del decreto legislativo 231/2001;
 - e) ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (legge 68/1999) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
 - f) ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal decreto legislativo 81/2008;
 - g) non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia

A) Per l'iscrizione all'elenco aziende esecutrici di lavori pubblici

- a) Possesso dei requisiti previsti dall'Art. 90 DPR n. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a euro centocinquantamila;
- b) attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a euro centocinquantamila;

- c) attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'Art. 63 comma 1 del d.P.R. 207/2010;
- d) certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.

B) Per l'iscrizione all'elenco aziende di fornitori beni e servizi

- a) Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;
- b) capacità tecnica, documentata mediante:
- c) descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
- d) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
- e) certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione «sistema qualità»; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica.

C) Per l'iscrizione all'elenco dei professionisti tecnici

- a) Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;
- b) capacità tecnica, documentata mediante curriculum professionale con indicazione dell'importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, etc., eseguiti.

D) Per l'iscrizione alle sezioni degli altri ordini professionali

- a) Iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto.

Art. 5 – Divieti

1. I soggetti di cui all'Art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- a) è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- b) è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale e in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- c) è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- d) è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco;

e) è vietata la presentazione di domanda di iscrizione per società nelle quali uno o più soci siano dipendenti del comune di Piove di Sacco o loro parenti/affini di primo grado.

2. Qualora i soggetti di cui all'Art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'amministrazione prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'ufficio di cui al successivo Art. 6.

Art. 6 – Modalità di iscrizione e modifica

1. L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale dell'amministrazione, sezione «elenco fornitori». In tale pagina web viene gestita l'iscrizione agli albi qualificati degli operatori economici dell'amministrazione.

2. L'account creato dal sistema a seguito della registrazione sarà differenziato in relazione alla tipologia dell'elenco prescelto. Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'elenco di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.

3. I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione <accedi>, inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali saranno riassoggettati a nuova abilitazione e la presenza nell'elenco sarà momentaneamente sospesa.

4. In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password.

5. In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'operatore economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione.

6. Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione.

7. Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso.

7. Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato <*.pdf > che riporterà il contenuto dei dati immessi, questa dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

8. È fatto obbligo l'utilizzo della firma elettronica, per il rappresentante legale, e per i soggetti con poteri di rappresentanza. La firma elettronica dovrà essere rilasciata da un operatore accreditato dall'Agid ed in corso di validità. La documentazione che richiederà la sottoscrizione con firma elettronica sarà espressamente indicata negli step di iscrizione agli elenchi o in fase di partecipazione alle procedure di gara.

9. L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione che sarà inviata ai funzionari responsabili di ciascun elenco di competenza.

10. Non sono accettate istanze di iscrizione che non siano quella dell'elenco fornitori e professionisti telematico di cui al presente regolamento.

11. Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.

12. L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

13. È compito dell'operatore economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione.

14. Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle <Faq>. In via alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate nell'area <supporto tecnico>.

15. L'istanza di abilitazione verrà accolta in modo automatizzato ove siano stati compilati tutti i campi obbligatori, l'amministrazione potrà comunque intervenire sulla valutazione in qualsiasi momento. L'esito di ammissione o esclusione sarà comunicato all'operatore economico entro 30 giorni dalla richiesta di ammissione.

14. L'iscrizione al relativo elenco sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione elenco dell'amministrazione.

15. L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda.

16. L'elenco operatori economici formato dall'amministrazione si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

Art. 7 – Modalità di aggiornamento dell'elenco

1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'elenco sarà chiamato con cadenza annuale ad effettuare l'aggiornamento / conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

2. A ciascun operatore sarà inviata dal sistema automatico una mail a partire dai 60 giorni dalla scadenza che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione.

3. Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati decadranno automaticamente dall'elenco. L'amministrazione provvederà a dare formale notizia all'operatore economico interessato dal provvedimento di sospensione per intervenuta decadenza.

4. La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e visibile nell'elenco.

5. Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento *on line*.

6. Ciascun operatore economico è comunque obbligato ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'elenco, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

7. L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata.

8. Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'operatore economico dall'elenco fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

Art. 8 – Verifiche

1. L'amministrazione effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'elenco ai sensi dell'Art. 10 del presente regolamento e,

sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

2. In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'elenco corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario, ma può essere estesa discrezionalmente agli altri partecipanti. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell'incarico. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

Art. 9 – Informazioni generali

1. Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata <Pec> all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'elenco fornitori e professionisti. Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina personale dell'elenco.

2. Il possesso e l'indicazione di una casella <Pec> è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; pertanto tutti gli operatori economici dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione.

3. Qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo <Pec>, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento nell'elenco, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese.

4. L'iscrizione all'elenco comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento ed eventuali integrazioni e modificazioni e di quanto indicato nel «Regolamento di utilizzo del sistema di e-procurement», consultabile alla pagina: <<https://piovedisacco.acquistitelematici.it/media/files/regolamento-e-procurement.pdf>>.

Art. 10 – Durata dell'iscrizione e cancellazione dall'elenco

1. Gli operatori economici, limitatamente all'arco temporale su indicato all'art 7, rimangono iscritte all'elenco fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

2. La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- a) carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente Art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'elenco ai sensi dell'Art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui all'Art. 8;
- b) mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'Art. 7;
- c) grave negligenza o malafede nei confronti dell'Amministrazione, nell'esecuzione del contratto.

3. Nei casi previsti nel comma precedente, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una <Pec> contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'amministrazione, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

4. L'iscrizione all'elenco dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con l'amministrazione, fino al termine del procedimento stesso.

5. L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'elenco e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto. La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

Art. 11 – Criteri di gestione e movimentazione dell'elenco

1. Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare verranno inoltrate solo ed esclusivamente via <Pec> all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza.

2. La scelta dei fornitori da invitare alle procedure di gara e la ricerca di mercato rispetteranno i principi di equa rotazione con selezione casuale generata dal software, in uso al comune di Piove di Sacco.

3. Sarà tenuta traccia all'interno dei sistemi informativi del numero di inviti per singolo operatore economico e del numero di affidamenti con relativi importi, consultabili dietro richiesta motivata e richiesta di accesso agli atti.

4. Il ricorso all'elenco fornitori non è obbligatorio ai fini dell'invito a procedure di gara o all'affidamento di lavori servizi e forniture nei seguenti casi:

- a) assenza di ditte iscritte per la categoria/sottocategoria d'interesse;
- b) mancanza di categorie/sottocategorie appropriate.

5. L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'iscrizione alle ditte individuate al di fuori dell'elenco fornitori, al fine di accertare la corrispondenza con i requisiti richiesti.

6. L'inclusione dell'Impresa o del professionista nell'albo fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, servizi o forniture e non costituisce alcun vincolo per l'amministrazione.

7. Gli operatori economici non specificatamente invitati non verranno ammessi alla fase di consultazione.

8. Può non essere fatto ricorso all'albo dei fornitori per gli acquisti economici e nei casi in cui le normative vigenti impongono l'acquisto tramite altri strumenti di negoziazione elettronica.

Art. 12 – Partecipazione alle procedure telematiche di gara

1. Per «gara telematica» si intende la gestione di bandi e delle gare d'appalto attraverso l'utilizzo di strumenti informatici / telematici. Ciò che caratterizza le gare telematiche rispetto ad una tradizionale gara d'appalto è l'utilizzo di una piattaforma on-line di e-procurement e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e <Pec>), che di fatto rendono l'iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull'invio cartaceo della documentazione e delle offerte.

2. La piattaforma «gare telematiche» consente quindi di indire e gestire procedure di acquisto attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.

3. La piattaforma telematica può essere utilizzata sia per istituire una gara telematica, sia per svolgere una sessione di gara tradizionale, con invio cartaceo delle buste di offerta.

4. Al fine di poter essere invitati tramite gli strumenti di negoziazione informatizzati, gli operatori economici dovranno essere abilitati agli albi telematici, che consentono il sorteggio casuale e l'equa rotazione.

5. Per la partecipazione alle procedure aperte, gli operatori economici potranno completare la prima fase di iscrizione alla procedura telematica, senza l'obbligo di iscrizione all'elenco dei fornitori o aziende esecutrici di lavori.

6. Per la partecipazione alle procedure telematiche l'operatore economico dovrà essere in possesso di una firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata, di marca temporale ove previsto.

7. La stazione appaltante, attraverso l'ausilio del fornitore di servizi tecnologici (in possesso di certificazione di qualità ISO 27001), garantisce l'inviolabilità dell'offerta attraverso rigorose procedure di inviolabilità e inaccessibilità delle offerte tecniche ed economiche.

8. È altresì possibile permettere agli operatori economici, la partecipazione virtuale alle sedute di gara, condotte attraverso procedura telematica, proporre verbalizzazioni, ed informatizzare altresì la richiesta di documentazione integrativa, nonché la trasmissione delle comunicazioni ufficiali ai partecipanti.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. In conformità all'Art. 13 del decreto legislativo 196/2003 sulla tutela dei dati personali, si precisa che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate dovrà essere effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

2. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.

3. Come stabilito dall'Art. 7 del predetto decreto, l'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

4. Il titolare del trattamento è il Comune di Piove di Sacco, con sede in Palazzo Jappelli – Piazza Matteotti, 4 – 35028 – Piove di Sacco (PD).

5. Con l'iscrizione all'elenco, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

Art. 14 – Responsabilità amministrativa (d. lgs. 231/2001)

1. La cancellazione dall'elenco potrà comunque essere attivata dall'Amministrazione in caso di commissione di un reato previsto dal decreto legislativo 231/2001 e ss. mm. e ii., anche non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

2. In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata all'amministrazione.

Art. 15 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Gli operatori economici iscritti all'elenco dovranno rispettare quanto disposto dall'Art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

Art. 16 – Norma di coordinamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle leggi, ai regolamenti alle linee guida vigenti in materia.

Art. 17 – Pubblicità

1. L'avviso di istituzione dell'elenco telematico è pubblicato sul sito web dell'amministrazione.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione a tempo indeterminato.

—=ooOoo=—